

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
PROVINCIA DE L'AQUILA

Verbale n.39 del 18/12/2023

**Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D.GLS 19.08.2016**

L'organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2023 avente ad oggetto " Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016" n.175.

A tal fine il Revisore dei Conti:

Esaminata e Letta

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riportata in oggetto comprensiva degli allegati in essa contenuti (A-B-C-D Revisione annuale partecipazioni societarie 2022);

Visti

- il D. Lgs. n. 175 del 19/8/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017;
- l'art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 18 della L. n.124 del 07/08/2015 di delega al Governo in materia di riordino delle società a partecipazione pubblica;
- Le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016" emanate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti;

Tenuto conto

- che ai sensi dell'art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che ai sensi dell'art.24 del T.U.S.P. l' Ente ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, così come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2017;

- che agli articoli 20 e 26, comma 11, lo stesso Decreto prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

Atteso

- che la ricognizione è un adempimento obbligatorio per il Comune anche nel caso in cui non possieda partecipazioni e pertanto l'esito deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, così come previsto dall'art.20, comma 1, del T.U.S.P. ;
- che in caso di mancata alienazione, qualora ne ricorrano le condizioni normative, entro il termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo il potere di alienare la stessa partecipazione ;

Preso atto

- della ricognizione effettuata dall'Ente, come risultante dagli allegati A, B, C per la partecipazione in A.C.I.A.M. S.p.a. , e dall' allegato D per la partecipazione in AST S.r.l. ;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, così come previsto dall'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Pescara 18 Dicembre 2023

Il Revisore
Dott. Simona Di Meo

